

SOMMARIO

- 7 marzo 1870. Economie da introdursi nel servizio delle bonifiche, pag. 235.
 15 » Tasse di registro sugli atti stipulati fra lo Stato ed i privati, pag. 236.
 28 » Indennità di gite e diarie per le strade dichiarate nazionali, pag. 236.
 42 maggio. Circoli d'ispezione per sorvegliare i servizi del Genio civile, p. 232.
 44 » Registro di annotaz. sul merito degl'Ingegneri nel Genio civile, p. 237.
 1 agosto. Bonifiche dei terreni paludosi, vallivi o sommersi, pagina 237.
 21 » Inventario dei beni immobili di pertinenza demaniale, ecc., pag. 239.
 18 ottobre. Attribuzioni del Segretariato Generale negli affari di ferrovie, p. 240.
 4 dicembre. D. Regolamento della Scuola superiore navale in Genova, p. 225.
 40 » Ministero dei Lavori Pubblici; elenco dei residui passivi, pagina 240.
 31 » L. Bilancio passivo 1871 di prima previsione dell'entrata, pagina 234.
 4 gennaio 1871. Attribuzioni delle Commissioni per la ricchezza mobile, p. 242.
 10 febr. Statistica stradale ed istruz. per compilare le carte corografiche, p. 246.
 4 marzo. Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico; computo degl'interessi, pag. 249.
 15 » Dazio-consumo; competenza nell'approvare gli abbonamenti, p. 249.

(N. 6175) REGIO DECRETO

del 4 dicembre 1870, inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 gennaio 1871.

Regolamento della Scuola superiore navale stabilita in Genova.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 25 giugno 1870, n. 5749, che approva lo statuto organico della Scuola superiore navale di Genova; visti gli articoli 1 e 10 di detto Statuto organico; udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione tecnica; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo: Il Regolamento della Scuola superiore navale, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, è approvato. Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE. — CASTAGNOLA.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE NAVALE DI GENOVA

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Il Regolamento per l'esecuzione dello statuto organico della Regia Scuola superiore navale, fondata in Genova con R. Decreto 25 giugno 1870, provvede:

a) A determinare le funzioni del Consiglio direttivo, fissarne i modi e le norme;
 b) All'ordinamento generale della Scuola, ed al Corpo docente. — Vedi Celerif. 1870, pagine 1078 e 1094.

2. Saranno approvati con provvedimenti a parte i Programmi d'insegnamento e di esame, il Regolamento interno della Scuola e le norme pel conferimento dei diplomi.

CAPO I. — CONSIGLIO DIRETTIVO E SUE ATTRIBUZIONI.

3. Il Consiglio elegge il proprio Presidente conforme all'art. 6 dello statuto organico, e nella stessa seduta sceglie fra i suoi membri un Vice-Presidente, il quale può essere sempre confermato.

4. È pure designato annualmente dal Consiglio uno fra gl'Insegnanti incaricato di supplire il Direttore della Scuola, in caso di assenza o di impedimento, nelle funzioni di Referendario attribuite al medesimo, e nelle altre che lo riguardano. Il Direttore ne ha la proposta.

5. Il Consiglio elegge un Segretario, a cui può aggiungere altri Impiegati amministrativi ove ne fosse riconosciuto il bisogno.

Avrà inoltre quel numero di inservienti che riconoscerà necessari; lo stipendio e salario di detti impiegati ed inservienti è fissato all'atto della loro nomina, entro i limiti delle somme a tale scopo allocate in bilancio.

Dette nomine, ad eccezione di quella del Segretario, devoluta esclusivamente al Consiglio, sono fatte in conformità dell'art. 9 dello statuto organico, sulla proposta del Direttore; ma potrà il Consiglio fissare preventivamente, ove lo creda, delle condizioni tendenti ad assicurarsi della capacità e moralità delle persone che potranno essere nominate.

6. Le sedute del Consiglio sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese nei giorni da determinarsi con apposita deliberazione.

È convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario.

7. Per le sedute tanto ordinarie che straordinarie il Presidente fissa l'ordine del giorno, il quale sarà trascritto negli avvisi di convocazione.

Ognuno dei membri del Consiglio ed il Direttore della Scuola hanno diritto di chiedere che una determinata pratica sia iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria, purchè partecipino al Presidente la loro istanza dieci giorni prima.

In caso di urgenza si potrà anche deliberare sopra pratiche non iscritte all'ordine del giorno, purchè sieno presenti sei membri almeno, e la deliberazione sia presa all'unanimità.

8. Per le sedute ordinarie l'ordine del giorno sarà spedito ai singoli membri ed al Direttore della Scuola cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, come pure saranno spediti cinque giorni prima gli avvisi di convocazione con l'ordine del giorno per le sedute straordinarie.

9. Le deliberazioni non sono valide, ove non siano presenti sei membri almeno del Consiglio; esse sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Direttore riceverà avviso delle adunanze del Consiglio per potervi intervenire quale Referendario; ma il suo intervento non sarà necessario per la validità delle deliberazioni.

È steso processo verbale delle deliberazioni per opera del Segretario, e sotto la direzione del Presidente, e da ambedue sottoscritto, unitamente al più anziano dei membri che prese parte alla seduta.

10. Nelle deliberazioni il voto è palese; sarà segreto soltanto quando trattasi di questioni di persone.

Le nomine, di cui agli articoli 3 e 4, si faranno col mezzo di schede segrete.

11. Il Consiglio ha il governo della Scuola a termini dell'art. 6 dello statuto organico, in conseguenza:

1. Delibera le proposte degli Insegnanti ed Assistenti, o l'apertura dei concorsi, nonchè le nomine degli Ufficiali amministrativi ed inservienti, in conformità dello statuto organico e del presente Regolamento;

2. Esercita su la Scuola il potere disciplinare in conformità del Regolamento interno per la medesima, che verrà compilato in senso dell'articolo 10 dello statuto organico;

3. Procede nel mese di agosto di ogni anno alla formazione del bilancio per l'anno successivo, e nel mese di aprile alla approvazione del conto, trasmettendo del tutto copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità dell'art. 6 dello statuto organico;

4. Propone la sospensione o licenziamento degli Insegnanti, e in caso d'urgenza li sospende immediatamente, salvo ricorso al Ministero;

5. Sospende, o ne sia il caso, gli Assistenti e ne propone il licenziamento nei modi che sono in appresso stabiliti;

6. Sospende e licenzia, ove ne sia il caso, gli Ufficiali amministrativi e gl'inservienti, sentito il Direttore della Scuola;

— e) Diritto marittimo; — f) Macchina a vapore e disegno; — g) Navigazione e idrografia; — h) Geografia fisica e meteorologia; — i) Geografia commerciale; — k) Astronomia nautica; — l) Lettere italiane; — m) Lingua e letteratura inglese.

18. La Scuola si divide in due Sezioni: 1.° Della costruzione navale; 2.° Della nautica.

19. Il corso della prima Sezione è diviso in tre anni, cioè:

ANNO I.

a) Costruzione navale pratica; — b) Complemento di meccanica razionale e meccanica applicata alle macchine in generale; — c) Disegno di costruzione navale; — d) Economia industriale e commerciale; — e) Lettere italiane; — f) Lingua e letteratura inglese.

ANNO II.

a) Meccanica applicata alle macchine e resistenza dei materiali; — b) Architettura navale (di slogamento e stabilità); — c) Corso di macchine a vapore marine, parte pratica; — d) Disegno di costruzione navale e di macchine; — e) Lettere italiane; — f) Lingua e Letteratura inglese.

ANNO III.

a) Architettura navale (idrodinamica applicata alle navi propulsori, manovra); — b) Corso di macchine a vapore marine, parte teoretica; — c) Progetti di costruzioni navali; — d) Disegni e progetti di macchine a vapore marine; — e) Diritto marittimo; — f) Lettere italiane; — g) Lingua e letteratura inglese.

20. Il corso della seconda Sezione è diviso in due anni, cioè:

ANNO I.

a) Navigazione, istrumenti e calcoli nautici; — b) Principii di geodesia, e disegno topografico; — c) Geografia fisica e meteorologia; — d) Economia industriale e commerciale; — e) Lettere italiane; — f) Lingua e letteratura inglese.

ANNO II.

a) Astronomia ed elementi di meccanica celeste; — b) Costruzione delle carte e dei piani, e disegno idrografico; — c) Geografia commerciale; — d) Diritto marittimo; — e) Lettere italiane; — f) Lingua e letteratura inglese.

21. L'anno scolastico principia il quattro novembre di ogni anno, e termina il trentuno luglio dell'anno successivo.

Il mese di luglio è destinato per l'esame.

Nei mesi di agosto, settembre ed ottobre gli allievi, a seconda dell'insegnamento che seguono, saranno esercitati in un Cantiere, in un Opificio meccanico, in un Osservatorio a bordo di una nave, o faranno delle escursioni scientifiche, secondo sarà stabilito dal Consiglio direttivo anno per anno.

22. L'iscrizione alla Scuola ha luogo dal 15 settembre al 10 ottobre di ogni anno.

Per essere ammessi alla Scuola occorre:

- a) Avere compiuti anni 17;
- b) Aver preso la licenza nella Sezione marina mercantile o meccaniche, e costruzioni in un Istituto tecnico, ovvero di aver fatto i due primi anni della facoltà matematica universitaria, o finalmente di essere fornito di titoli corrispondenti;
- c) Risultare idoneo all'esame d'ammissione;
- d) Aver pagata la tassa d'iscrizione;
- e) Sono ammessi senza esame i candidati che, soddisfacendo le altre suindicate condizioni, sono forniti di licenza della facoltà matematica universitaria.

La domanda d'ammissione deve indicare la Sezione nella quale si vuole essere iscritti.

Le nuove iscrizioni non sono ammesse che per il primo anno scolastico.

23. Sono ammessi uditori liberi per uno o più insegnamenti speciali, dietro domanda al Direttore.

Il Consiglio direttivo determina per ciascun corso il numero degli uditori ammissibili.

24. L'esame di ammissione è richiesto per le seguenti materie:

Per la prima Sezione:

a) Meccanica elementare; — b) Calcolo differenziale e integrale; — c) Geometria descrittiva; — d) Disegno; — e) Fisica e chimica generale; — f) Compendio italiano; — g) Traduzione dall'italiano in francese, o inglese, o tedesco.

Per la seconda Sezione:

a) Geometria analitica; — b) Trigonometria piana e sferica; — c) Meccanica elementare; — d) Fisica e chimica generale; — e) Geografia generale; — f) Compimento italiano; — g) Traduzione dall'italiano in francese, o inglese, o tedesco.

25. Non si passa ad un anno di corso se non si è approvato agli esami dell'anno precedente su tutte le materie. Non essendo approvato nell'esame di una materia, si può essere ammessi ad un secondo esame nel principio del nuovo corso.

Salvo questa eccezione, non è permesso di fare in un anno due esami di passaggio, o restare più di due anni nello stesso corso.

26. La Scuola, per tutto quello che riguarda i particolari dell'insegnamento, avrà un Consiglio d'istruzione.

Il Consiglio d'istruzione si compone di tutti i Professori della Scuola, e si divide, secondo la Scuola stessa, in due Sezioni.

Il Direttore presiede ambo le Sezioni.

Egli convoca le Sezioni del Consiglio d'istruzione riunite o separatamente, secondo che trattasi di affari speciali ad una Sezione, o di affari comuni.

27. Al Consiglio d'istruzione compete specialmente di proporre al Consiglio direttivo:

a) I programmi d'insegnamento e di esame;

b) Gli orari annuali;

c) Il Regolamento disciplinare e le modificazioni ad esso occorrenti;

d) I libri di testo, i modelli e le macchine che occorrono.

I programmi d'insegnamento e di esami e le norme per le Commissioni esaminatrici saranno approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito l'avviso del Consiglio superiore per l'istruzione tecnica e del Consiglio superiore di marina.

Il Consiglio d'istruzione prende in esame tutte le altre quistioni d'insegnamento e di disciplina, il cui studio venisse ad esso deferito dal Consiglio direttivo.

28. Non più tardi del 15 settembre di ogni anno il Consiglio d'istruzione trasmette al Consiglio direttivo i programmi e gli orari dei corsi pel venturo anno scolastico, ed il rapporto sugli andamenti degli studi dell'anno decorso.

29. La Scuola rilascia un doppio ordine di diplomi:

1. Il diploma professionale d'esercizio per Ingegnere navale, Ingegnere idrografico, Costruttore navale in ferro, e Meccanico di marina;

2. Il diploma di Professore di costruzione navale, di astronomia nautica e di navigazione.

Le norme pel conferimento dei suddetti diplomi saranno stabilite con Regio Decreto.

§ 2. — *Corpo insegnante.*

3. Gli insegnamenti sono dati da Professori ordinari e straordinari.

I Professori ordinari saranno Titolari, e gli straordinari saranno Reggenti ed Incaricati.

Spetta al Consiglio direttivo proporre insieme alla nomina la qualità di cui i docenti debbono essere investiti.

Lo stipendio dei Professori non sarà maggiore di lire cinquemila, nè minore di tremila; esso sarà determinato all'atto della nomina.

L'ufficio di Direttore sarà conferito ad un Professore della Scuola con lo stipendio di lire tremila, oltre quello che avrebbe a conseguire come Professore.

31. Saranno nominati due Assistenti alla Scuola, lo stipendio dei quali sarà determinato all'atto della nomina; e non potrà esser minore di annue L. 1200, nè maggiore di annue L. 1800.

32. Lo stipendio decorre dalla data della nomina, ove non sia altrimenti disposto nell'atto stesso; ed è pagato a dodicesimi scaduti.

33. Dovendosi procedere alla nomina d'Insegnanti o di Assistenti, e qualora il Consiglio non creda valersi del diritto di proposta consentitogli dall'art. 8 dello statuto e deliberi di aprire il concorso, lo parteciperà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, proponendone le norme.

34. Dovendosi addivenire alla sospensione o licenziamento di taluno fra i membri del Corpo insegnante, a senso dell'art. 11 dello statuto organico, il Consiglio, sentito il Direttore della Scuola, delibererà preliminarmente se sia il caso di procedere.

Quando la deliberazione sia affermativa, il Presidente chiamerà a sè l'Insegnante, gliene darà comunicazione verbale, sentirà le sue osservazioni, in conformità del citato articolo dello statuto.

Se si tratta di sospensioni, il Consiglio potrà, nei casi d'urgenza, procedervi immediatamente, salvo orientarsi al Ministero. Se si tratta di licenziamento, la deliberazione sarà trasmessa al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

35. Potrà l'Insegnante domandare di essere permanentemente al Consiglio le due discolpe, e trasmettere anche delle memorie scritte, le quali rimarranno unite al processo verbale.

36. L'insegnante sospeso perde, durante il tempo della sospensione, fra metà dello stipendio.

§ 3. — Pensioni.

37. Il Direttore, i Professori e gli Assistenti della Scuola hanno diritto alla pensione di riposo nelle medesime norme e nei casi preveduti dalle Leggi pel Personale insegnante delle Università ed Istituti superiori del Regno.

38. Eguale diritto compete alle vedove e figli dei suddetti impiegati, secondo le norme anche a loro riguardo stabilite nelle Leggi e Regolamenti dello Stato per le pensioni del Personale in cui nel precedente articolo.

39. Per la pensione di cui nei precedenti articoli non sarà fatta alcuna ritenuta sui relativi stipendi.

40. Il tempo utile pel conseguimento alla pensione sarà computato dalla data della nomina.

Il tempo in cui l'impiegato avrà servito nella Scuola in qualità di Reggente sarà computato pel conseguimento della pensione.

41. Nello scopo di avere insegnanti, i quali s'iansi già distinti nelle Scuole o in altri pubblici Uffici, per cui si riconosca nell'interesse della Scuola il chiamarli a dare ivi un qualche insegnamento, potrà il Consiglio direttivo, all'atto della proposta, dichiarare che pel conseguimento della pensione, di cui agli articoli 39 e 40, avranno diritto di computare il tempo durante il quale avranno prestato l'opera loro in un Ufficio governativo, per cui potessero in avvenire aver diritto a pensione.

42. La disposizione del precedente articolo sarà applicabile nel solo caso in cui il nominato abbandoni l'Ufficio precedentemente coperto per condizione apposta dal Consiglio direttivo, e non potrà conseguire dallo Stato la pensione corrispondente al tempo per cui avesse prestato servizio prima della nuova nomina, con che il servizio prestato nella Scuola non sia minore di dieci anni. Basterà però un tempo minore, nel caso di decesso, a riguardo delle vedove e figli, come pure nel caso in cui l'Insegnante divenisse per infermità inabile a continuare nel suo ufficio a giudizio del Consiglio direttivo.

43. Non potrà valersi del beneficio di cui nell'art. 42 l'Insegnante che, all'epoca in cui potrebbe aver diritto a pensione, a termini del medesimo, continuasse a prestar l'opera sua in qualche ufficio retribuito a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni.

Lo stesso dovrà dirsi a riguardo dell'Insegnante il quale, dopo assunto l'insegnamento nella Scuola, accettasse altro ufficio, per cui potesse conseguire diritto a pensione uscendovi il tempo del servizio anteriormente prestato.

44. Al pensionato, il quale, dopo ottenuta la pensione, conseguisse altro impiego retribuito a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, saranno applicabili le stesse norme stabilite dalla Legge sui pensionati dello Stato, i quali assumono un nuovo impiego.

45. Le pensioni di cui nel presente Regolamento si potranno cumulare, senza soggiacere ad alcuna deduzione, colle pensioni che l'impiegato stesso ricevesse per altri uffici coperti estranei alla Scuola.

46. Il Consiglio direttivo, nei casi preveduti dalle Leggi e Regolamenti, dichiarerà con apposita deliberazione farsi luogo al collocamento al riposo dell'Insegnante, ammettendolo a far valere le sue ragioni per la liquidazione della pensione.

Questa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

47. La liquidazione delle pensioni sarà fatta dalla Deputazione provinciale, sentito l'interessato.

I reclami dell'impiegato contro la liquidazione della pensione saranno passati davanti ai Tribunali ordinari, in contraddittorio del Consiglio direttivo, nella persona del suo Presidente.

§ 4. — Disposizioni generali.

48. Pel primo rinnovamento dei membri del Consiglio, il Presidente nella seduta ordinaria del mese di luglio 1871 farà l'estrazione a sorte di due di essi. Lo stesso sarà praticato nel 1872, gli altri tre scadono nel 1873.

Il Consiglio accetterà ogni anno, con apposita deliberazione, nella suindicata seduta chi siano i membri che scadono di ufficio.

Il Presidente ne darà immediato avviso per lettera ai Corpi, a cui spetta il diritto di nomina, invitandoli a fare le nuove elezioni.

49. Le nomine saranno partecipate al Consiglio direttivo, ed il Presidente di esso ne darà comunicazione agli eletti.

I membri nuovamente eletti entrano in ufficio nella prima seduta che succede alla loro nomina.

I membri scadenti non esciranno dall'ufficio prima d'essere surrogati.

50. Le rinuncie all'ufficio di membro del Consiglio direttivo saranno presentate allo stesso e trasmesse ai Corpi a cui spetta la nomina, in conformità dell'art. 49.

51. Verificandosi la vacanza in via straordinaria nel corso dell'anno, sarà provveduto senza ritardo alla surrogazione. Il nuovo eletto entrerà tosto in ufficio e vi rimarrà pel tempo che rimaneva ancora il Consigliere da lui surrogato.

52. La Scuola sarà aperta il 1° gennaio 1871, e da quella data decorreranno gli stipendi dei relativi Insegnanti ed Impiegati.

53. Saranno stabilite apposite norme fra il Consiglio direttivo e la Deputazione provinciale, mediante appositi concerti da prendersi fra i due Corpi per regolare in qual modo debba compiersi nei loro rapporti la gestione delle somme stanziare nei bilanci della Provincia, del Comune, della Camera di commercio, e dei sussidi governativi, affidata alla Deputazione provinciale con l'art. 13 dello statuto organico.

Firenze, 4 dicembre 1870.

Visto d'ordine di S. M. — CASTAGNOLA.

(N. 6152) REGIO DECRETO

del 15 dicembre 1870, inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 stesso mese.

Il Comune di Qualiano è mantenuto chiuso per la riscossione del dazio-consumo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto 22 luglio 1870, col quale furono approvate le Tabelle di classificazione e qualificazione dei Comuni nei dazi di consumo dal 1° gennaio 1871; vista la domanda del Comune di Qualiano perchè siagli conservato l'attuale qualifica di chiuso; veduta la Legge 3 luglio 1864; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È conservato al Comune di Qualiano in Provincia di Napoli, appartenente alla quarta classe, la qualifica di chiuso per la riscossione dei dazi di consumo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(N. 6162) LEGGE

del 31 dicembre 1870, inserta nella Gazzetta Ufficiale del Regno il giorno stesso.

Approvazione del bilancio di prima previsione dell'Entrata dello Stato per l'anno 1871.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1871, e salvo il disposto del seguente art. 7, il Governo del Re riscuoterà, secondo le Leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione delle entrate, annesso alla presente Legge.

2. Sono mantenuti anche per l'anno 1871, per tutte le Province del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulla pensioni, autorizzate colla